N. **1183-1422-C**

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

presentata alla Presidenza il 24 settembre 1997

(Relatore: **PRESTAMBURGO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 15 gennaio 1997 (v. stampato Senato n. 1949)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 giugno 1997

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, FINI, TATARELLA, LOSURDO, ALOI, CARUSO, NUCCIO CARRARA, FINO, FRANZ (1183); COMINO, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN, BALOCCHI, BARRAL, BOSCO, CAVALIERE, CÈ, CHINCARINI, DOZZO, FAUSTINELLI, FRIGERIO, MARTINELLI, RODEGHIERO, SIGNORINI, VASCON (1422)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 20 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge, già approvata in un testo unificato dalla Camera dei deputati il 15 gennaio 1997, è stata parzialmente modificata dal Senato della Repubblica in data 19 giugno 1997.

La prima riflessione che desidero sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi è quella che il Senato della Repubblica ha ribadito la necessità di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari, ritenendo così più che validi i motivi avanzati a suo tempo dai deputati proponenti (Poli Bortone ed altri e Comino ed altri).

Le modifiche introdotte dal Senato della Repubblica rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati riguardano soprattutto gli scopi dell'istituenda Commissione d'inchiesta (articolo 1) e delimitano l'arco temporale dell'indagine agli ultimi dieci anni dell'attività della Federconsorzi (1982-1991).

Questa limitazione temporale in realtà non rappresenta, a mio parere, una sostanziale modifica del provvedimento approvato dalla Camera, in quanto, sempre all'articolo 1, sono aggiunti due commi che danno alla Commissione d'inchiesta il compito di: *a)* verificare le condizioni di ammissione della Federconsorzi alla procedura di concordato preventivo, i presupposti per la vendita in massa dei beni e la congruità del prezzo offerto dalla SGR spa (Società Gestione per il Realizzo; *b)* verificare la situazione economico-finanziaria, nonché le ragioni, le modalità ed i tempi del ricorso alle procedure di liquidazione o commissariamento dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa o di commissariamento. Quindi dal 1991 si arriva ai « giorni nostri », così come aveva già stabilito la Camera dei deputati.

Non vi è dubbio alcuno che la puntualizzazione di queste due « verifiche » è da ritenere quanto mai opportuna. Peraltro si tratta di due aspetti della « oscura vicenda » della Federconsorzi, già sollevati dagli onorevoli deputati proponenti l'istituzione della Commissione d'inchiesta.

Le altre modifiche introdotte al testo dal Senato sono due: la composizione della Commissione che da 30 parlamentari passa a 40 (20 senatori e 20 deputati) (articolo 2) e la soppressione del riferimento al fatto che il regolamento interno dell'attività della Commissione debba prevedere esplicitamente delle norme per le audizioni e le testimonianze. È evidente, per quest'ultima modifica, che gli onorevoli senatori hanno ritenuto « ridondante » la norma considerando che un « regolamento interno » sull'attività di una Commissione d'inchiesta non possa prescindere dall'indicare le norme per le audizioni e le testimonianze.

Tutto ciò premesso, auspico una rapida approvazione della proposta di legge in discussione, nel testo modificato dal Senato, nella speranza che l'istituenda Commissione voglia, sappia e possa far luce anche su alcuni aspetti della vita federconsortile molto importanti per delineare una struttura di « nuova Federconsorzi », struttura che rappresenti un valido strumento per promuovere lo sviluppo del comparto agro-alimentare in Italia, così come fu la « vecchia Federconsorzi », quella che operò prima degli anni cinquanta.

Mario PRESTAMBURGO, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con lo scopo di:	*Identico.*
a) esaminare le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria della Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) dal 1982 al 1991;	
b) accertare le cause, le responsabilità e le conseguenze del dissesto che ha colpito la Federconsorzi, anche in relazione ai suoi soci;	
c) verificare le condizioni di ammissione della Federconsorzi alla procedura di concordato preventivo, i presupposti per la vendita in massa dei beni e la congruità del prezzo offerto dalla SGR S.p.A. (Società gestione per il realizzo);	
d) valutare l'azione di dismissione conseguente al dissesto e le procedure seguite dalla SGR S.p.A. per la liquidazione del patrimonio e per il pagamento dei creditori e le successive cessioni immobiliari;	
e) verificare la situazione economico-finanziaria, nonché le ragioni, le modalità e i tempi del ricorso alle procedure di liquidazione o commissariamento dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa o di commissariamento.	
ART. 2.	ART. 2.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.	*Identico.*

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari a maggioranza dei suoi componenti.	
ART. 3.	ART. 3.
1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.	*Identico.*
ART. 5.	ART. 5.
1. La Commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.	*Identico.*
ART. 6.	ART. 6.
1. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa o giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria.	*Identico.*
ART. 7.	ART. 7.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.	*Identico.*

ART. 8.	ART. 8.
1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.	*Identico.*
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.	
ART. 9.	ART. 9.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro otto mesi dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte.	*Identico.*
2. La Commissione presenta al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica una prima relazione sui lavori svolti entro quattro mesi dalla sua costituzione.	
ART. 10.	ART. 10.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.	*Identico.*

PAGINA BIANCA

DDL13-1183-1422-C
Lire 500